



Avvocatura dello Stato

TORINO,
Part.
CT 2361/15 Avv. Motta
(da citare nella risposta)

OGGETTO: CT 2361/15/MT. ALI ROSA MARIA E ALTRI C./MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA. Ricorso con istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700 e 669 c.p.c. innanzi al Tribunale di Torino, sezione lavoro. Giudice Dott.ssa Pastore. R.G.L. n. 4557/2015. Udienza per la discussione della preliminare istanza cautelare del 1° luglio 2015, ore 12 e 15. Udienza per la discussione nel merito del ricorso: 21 ottobre 2015, ore 10 e 45.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
UFFICIO IV – LEGALE, CONTENZIOSO E DISCIPLINARE
VIA COAZZE N. 18
10138 TORINO**

- ufficiocontenzioso.usrpi@pec.it -

Si trasmette il ricorso in oggetto indicato, con cui è stata anche proposta preliminare istanza cautelare in corso di causa, **in relazione alla quale è stata fissata l'udienza del prossimo 1° luglio 2015, ore 12 e 15** (la discussione nel merito del ricorso è stata invece fissata per il prossimo 21 ottobre 2015, ore 10 e 45).

Codesta Amministrazione vorrà assumere direttamente la trattazione del giudizio, avvalendosi di un proprio funzionario, ai sensi del primo comma dell'art. 417 *bis* c.p.c.

Per l'Avvocato distrettuale dello Stato

Guido Carotenuto

L'Avvocato dello Stato incaricato

Simona Motta

9547
/h

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA
EX ARTT. 700 E 669-QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per i sigg.ri

1. ALÌ ROSA MARIA nata a Torino il 07.03.1965, residente in Moncalieri (TO) alla Strada Revigliasco n. 129 bis, C.F. LAI RMR 65C47 L219 D
2. BACCI STEFANO, nato a Torino il 22.08.1968, residente in Torino alla Strada delle Cacce n. 38/27, C.F. BCC SFN 68M22 L219 H
3. VINCI CONCETTA, nata a Messina il 26.08.1968, residente in Settimo Torinese (TO) alla Via San Rocco n. 45, C.F. VNC CCT 68M66 F158 P

tutti rappresentati e difesi, per procure in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, fax 0916417038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, fax 0916417038, PEC fabioganci@pecavvpa.it, Francesca Lideo, C.F. LDI FNC 80R69 L746 Y, PEC avv.lideo@pec.it, fax 0323503833 e Giovanni Rinaldi, C.F. RNL GNN 75B05 Z112 A, PEC avvocato.giovanni.rinaldi@legalmail.it, (Fax 015.2431699) elettivamente domiciliati in Biella nella Via Tripoli, n. 13, presso e nello studio dell' Avv. Giovanni Rinaldi.

Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Salvatore Guccini dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti numeri di fax, 0916417038 e 015.2431699, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it, avv.lideo@pec.it

- RICORRENTE

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TORINO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali scolastici italiani, per le classi di concorso A017, A058 e per gli elenchi per attività didattiche di sostegno attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, AAAA, EEEE



**PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ
E LA CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE
DEI SEGUENTI ATTI**

A. - Del provvedimento di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto non comunicato, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale, ora Ambito Territoriale Provinciale, di Torino ha cancellato:

- 1. la ricorrente ALÌ ROSA MARIA dalla graduatoria ad esaurimento, classe di concorso A017 per omessa presentazione della domanda di aggiornamento;
- 2. il ricorrente BACCI STEFANO dalla graduatoria ad esaurimento, classe di concorso A058 ed elenchi per attività didattiche di sostegno attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap per omessa presentazione della domanda di aggiornamento.

Del provvedimento di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto non comunicato, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale, ora Ambito Territoriale Provinciale, di Catania ha cancellato la ricorrente VINCI CONCETTA dalla graduatoria ad esaurimento, classi di concorso AAAA - EEEE per omessa presentazione della domanda di aggiornamento.

B. QUALI ATTI PRESUPPOSTI

- dell'art. 1, commi 2 e 3, del DDG 16.03.2007 nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o di reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;
- dell'art. 1, comma 2, del D.M. 42 dell'8 aprile 2009 nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;
- dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;
- dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria.

C. QUALE ATTO CONSEGUENZIALE

¹ L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali.

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Torino, vigente negli anni scolastici 2014-2017, nella parte in cui non contempla, per la classe concorsuale A017, il nominativo e la posizione della Prof.ssa Ali Rosa Maria, per la classe concorsuale A058 ed elenchi per attività didattiche di sostegno attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, nonché il nominativo e la posizione del Prof. Bacci Stefano.

Della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Catania, vigente negli anni scolastici 2014-2017, nella parte in cui non contempla, per la classe concorsuale AAAA - EEEE, il nominativo e la posizione della Sig.ra Vinci Concetta,

PER LA DECLARATORIA

- del diritto della ricorrente Prof.ssa Ali Rosa Maria al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Torino, per la classe concorsuale A017, vigente negli anni scolastici 2014-2017.

- del diritto del ricorrente Prof. Bacci Stefano al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Torino, per la classe concorsuale A058 ed elenchi per attività didattiche di sostegno attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, vigente negli anni scolastici 2014-2017.

- del diritto della ricorrente Sig.ra Vinci Concetta al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Catania, per le classi concorsuali AAAA - EEEE, vigente negli anni scolastici 2014-2017.

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di reinserimento in graduatoria.

PREMESSE IN FATTO

La prof.ssa Ali Rosa Maria è un'insegnante precaria abilitata per la classe di concorso A017.

Il Prof. Bacci Stefano è un insegnante precario abilitato per la classe di concorso A058 e per gli elenchi per attività didattiche di sostegno attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

La Sig.ra Vinci Concetta è un'insegnante precaria abilitata per la classe di concorso AAAA - EEEE.

Tutti, quindi risultano essere in possesso del titolo di accesso nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

La ricorrente Ali Rosa Maria, in virtù di tale titolo d'accesso, fino all'anno scolastico 2003/2004, era regolarmente iscritta nelle suddette graduatorie della provincia di Torino per la classe di concorso A017 con punti 71.

Il ricorrente Bacci Stefano, in virtù di tale titolo d'accesso, fino all'anno scolastico 2010/2011, era regolarmente iscritto nelle suddette graduatorie della provincia di Torino per la classe di concorso A058 in posizione n. 8 con punti 95.

La ricorrente Vinci Concetta, in virtù di tale titolo d'accesso, fino all'anno scolastico 2010/2011, era regolarmente iscritta nelle suddette graduatorie della provincia di Catania per la classe di concorso AAAA con punti 22 e per la classe di concorso EEEE con punti 22.

La prof.ssa Ali Rosa Maria, il prof. Bacci Stefano e la Sig.ra Vinci Concetta tuttavia, sono stati cancellati da tali graduatorie a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento

delle graduatorie nei termini indicati dai decreti indicati in epigrafe.

Tale cancellazione dalla graduatoria, eseguita con provvedimento di data e numero di protocollo sconosciuti in quanto mai comunicato ai ricorrenti, è stata disposta in applicazione delle impugnate disposizioni ministeriali secondo le quali:

- la permanenza nelle graduatorie avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato;
- la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Occorre evidenziare che l'Ufficio Scolastico indicato in epigrafe non ha dato alcuna informazione ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento in merito all'onere di presentare domanda di aggiornamento entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

I ricorrenti, dunque, hanno appreso di essere stati cancellati dalla graduatoria in modo del tutto casuale, e precisamente dopo una verifica conseguente all'approvazione del Disegno di Legge per la riforma del sistema nazionale di istruzione e del conseguente varo, da parte del Governo, di un piano straordinario di assunzione dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti. Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la presente ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Si è quindi in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (v. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007).

Giusto corollario dei principi ora affermati, concludono le SS.UU. della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il *"potere del Giudice Ordinario di disapplicare gli atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generale sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in via generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale"*.

Ne deriva che il ricorrente ha piena facoltà di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione dell'atto amministrativo

presupposto.

2. VIOLAZIONE DELL'ARTT. 3, 4 E 97 COST. NONCHÉ AI PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA LEGGE N.241 DEL 1790.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3658/2014, ha ritenuto illegittima l'automatica cancellazione dalle graduatorie dei docenti ivi previamente inseriti che non hanno proposto nei termini domanda di permanenza nelle medesime graduatorie.

Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha motivato la suddetta decisione nei termini che seguono: *«Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia [...] Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.*

Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1799, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.

L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale. [...]

Ne consegue che, con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1790, gli atti amministrativi oggi impugnati sono illegittimi nella parte in cui non hanno previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Infatti, così come ricordato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014 «[...] le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente D.D.G. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto, la stesso d.m. n. 49/2009 contempla (art. 11, comma 4)

un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione".

Trattasi all'evidenza di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentare del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

In definitiva, (...) Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere del docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà. [...]

*

Tali principi, infine, sono stati ribaditi dalla ORDINANZA N. 1449/2015 con cui il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente con le seguenti chiare motivazioni: [...] secondo quanto pronunciato in termini con la sentenza di questo Consiglio n. 3658 del 2014, l'appello è da accogliere, poiché spetta all'Ufficio scolastico competente comunicare all'appellante il termine entro il quale è onerata della presentazione della domanda ai fini dell'aggiornamento della graduatoria [...].

*

3. SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria una misura cautelare che consenta ai ricorrenti (attualmente con contratti prossimi alla scadenza) di partecipare al piano straordinario di assunzioni previsto dalla Legge di stabilità per il 2015.

La legge in corso di approvazione recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in particolare, prevede che, per l'anno scolastico 2015/2016, ossia entro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato:

- i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012;
- e gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente.

*

Il meccanismo di assunzione previsto dalla legge, invero, è molto complesso e si articola in più fasi. Più precisamente, l'art. 10, comma 4, dispone, infatti, che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, si provvede - in deroga alla procedura per l'accesso ai ruoli di cui all'art. 399 del d.lgs. 297/1994 - con le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato:

- a) assunzione dei vincitori del concorso del 2012, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento;
- b) assunzione degli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, nell'ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento;
- c) assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, a livello nazionale;
- d) assunzione dei restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, a livello nazionale.

Il comma 5 dispone che i soggetti interessati esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali provinciali. Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data

al grado di istruzione superiore.

In poche parole ciò significa che i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali scolastici italiani.

Ciò implica che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

Tale chance di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc...

*

È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

In poche parole, dunque, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito *re adhuc integra*, consentendo alle ricorrenti di esprimere le molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio).

Si sottolinea, inoltre, come il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura" (v. Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1799).

*

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di stabilizzazione.

A ben vedere, è stato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014, a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione alla ricorrente precisando che quest'ultima appartiene al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per ella, l'ingresso nelle graduatorie in questione

costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata difesa e domiciliata come in atti,

CHIEDE ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

- del provvedimento di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto non comunicato, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino ha cancellato la ricorrente Ali Rosa Maria dalla graduatoria ad esaurimento, classe di concorso A017 per omessa presentazione della domanda di aggiornamento.
- del provvedimento di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto non comunicato, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino ha cancellato il ricorrente Bacci Stefano dalla graduatoria ad esaurimento, classe di concorso A058 e per gli elenchi per attività didattiche di sostegno attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap per omessa presentazione della domanda di aggiornamento.
- del provvedimento di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto non comunicato, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania ha cancellato la ricorrente Vinci Concetta dalla graduatoria ad esaurimento, classi di concorso AAAA - EEEE per omessa presentazione della domanda di aggiornamento.
- Quale atti presupposti, dell'art. 1, commi 2 e 3, del DDG 16.03.2007, dell'art. 1, comma 2, del D.M. 42 dell'8 aprile 2009, dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, nelle parti in cui prevedono che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o di reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;
- Quale atto consequenziale, della graduatoria ad esaurimento della provincia di Torino, vigente negli anni scolastici 2014-2017, nella parte in cui non contempla, per la classe concorsuale A017, il nominativo e la posizione della prof.ssa Ali Rosa Maria
- Quale atto consequenziale, della graduatoria ad esaurimento della provincia di Torino, vigente negli anni scolastici 2014-2017, nella parte in cui non contempla, per la classe concorsuale A058 e per gli elenchi per attività didattiche di sostegno attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, il nominativo e la posizione della prof. Bacci Stefano
- Quale atto consequenziale, della graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania, vigente negli anni scolastici 2014-2017, nella parte in cui non contempla, per le classi concorsuali AAAA - EEEE, il nominativo e la posizione della prof.ssa Vinci Concetta

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, condannare le amministrazioni intimete, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente Ali Rosa Maria, del diritto al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Torino, valida per il triennio 2014-2017, per la classe concorsuale A017, a favore del ricorrente Bacci Stefano, del diritto al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Torino, valida per il triennio 2014-2017, per la classe concorsuale A058 e per gli elenchi per attività didattiche di sostegno attinenti

l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, a favore della ricorrente Vinci Concetta, del diritto al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania, valida per il triennio 2014-2017, per le classi concorsuali AAAA - EEEE .

NEL MERITO

- condannare le amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente Ali Rosa Maria, del diritto al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Torino, valida per il triennio 2014-2017, per la classe concorsuale A017, a favore del ricorrente Bacci Stefano, del diritto al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Torino, valida per il triennio 2014-2017, per la classe concorsuale A058 e per gli elenchi per attività didattiche di sostegno attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, a favore della ricorrente Vinci Concetta, del diritto al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania, valida per il triennio 2014-2017, per le classi concorsuali AAAA - EEEE.

I RICORRENTI EVIDENZIANO CHE LA DOMANDA SOPRA FORMULATA VIENE PROPOSTA, IN SUBORDINE, A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

SI VERSANO IN ATTI I SEGUENTI DOCUMENTI

1. Certificazione o Autocertificazione dell'abilitazione;
2. Pagine della graduatorie ad esaurimento, in cui risultano i nomi dei ricorrenti;
3. Giurisprudenza citata;
4. Autocertificazione della condizione di lavoro dei ricorrenti (contratti a t.d. prossimi alla scadenza).

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente Ali Rosa Maria al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Torino per la classe concorsuale A017, del ricorrente Bacci Stefano al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Torino per la classe concorsuale A058 e per gli elenchi per attività didattiche di sostegno attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, della ricorrente Vinci Concetta al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Catania per la classe concorsuale AAAA - EEEE
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale

interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a **tutti** i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di **tutti** i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi concorsuali A017, A058 e per gli elenchi per attività didattiche di sostegno attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, AAAA ed EEEE vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 17 febbraio 1790, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12. Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive


di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi concorsuali A017, A058 e per gli elenchi per attività didattiche di sostegno attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, AAAA ed EEEE, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data della udienza.
- b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi concorsuali A017, A058 e per gli elenchi per attività didattiche di sostegno attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, AAAA ed EEEE vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti (per la suddette classi concorsuali) negli ambiti territoriali di Torino e Catania";
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Salvo iuris

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato, ed è dovuto un contributo unificato di € 259,00.

Biella, li 09.06.2015



Avv. Giovanni Rinaldi

Avv. Fabio Ganci

Avv. Walter Miceli

Avv. Francesca Lideo

MANDATO

Io sottoscritto ROSA MARIA ALI, nato a
TORINO il 4/3/1965, costituisco
procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto,
procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di
esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni
giudice, gli Avv.ti FABIO GANCI, WALTER MICELI con studio in Monreale
(PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. LIDEO FRANCESCA, con studio in Verbania
nella Via Zara n. 14 A, e l'Avv. GIOVANNI RINALDI, con studio in Biella
nella Via Tripoli n. 13, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa
quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia,
convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri
procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di
rato e fermo.

Eleggo domicilio in Biella nella Via Tripoli n. 13, presso e nello studio dell'Avv.
Giovanni Rinaldi


Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi
dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Biella-Torino, li 03 giugno 2015

Firma

Rosa Marie Ali

Vera la firma



MANDATO

Io sottoscritta VINCI CONCETTA, nata a MESSINA il 26/08/1968, costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Avv.ti FABIO GANCI, WALTER MICELI con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. LIDEO FRANCESCA, con studio in Verbania nella Via Zara n. 14 A, e l'Avv. GIOVANNI RINALDI, con studio in Biella nella Via Tripoli n. 13, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in Biella nella Via Tripoli n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Rinaldi


Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Biella-Torino, li 03 giugno 2015

Firma

Concetta Vinci

Vera la firma

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal tail, positioned below the printed name.

MANDATO

Io sottoscritto BACCI Stefano, nato a
TORINO il 22/08/1968, costituisco

procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Avv.ti **FABIO GANCI, WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. **LIDEO FRANCESCA**, con studio in Verbania nella Via Zara n. 14 A, e l'Avv. **GIOVANNI RINALDI**, con studio in Biella nella Via Tripoli n. 13, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in Biella nella Via Tripoli n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Rinaldi


Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Biella-Torino, li 03 giugno 2015

Firma

Bacci Stefano

Vera la firma





TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- SEZIONE LAVORO



R.G.L. 4547/2015

IL GIUDICE

letto il ricorso come sopra rubricato,

letta l'istanza cautelare in corso di causa presentata dai ricorrenti,

fissa per la comparizione delle parti avanti a sé, ai fini della decisione sull'istanza cautelare,
l'udienza del **1.7.2015 ore 12.15**

- assegnando termine alla parte ricorrente sino al 20.6.2015 per la notifica del ricorso
- assegnando termine alle parti resistenti sino al 29.6.2015 per il deposito in cancelleria della memoria difensiva,

fissa udienza di discussione avanti a sé per la trattazione del merito al **21.10.2015 ore 10.45**,
aula 23203, piano secondo, Corso Vittorio Emanuele II n. 130, Palazzo di Giustizia di Torino,
avvertendo la parte convenuta che la costituzione dovrà avvenire almeno 10 (dieci) giorni prima
dell'udienza, mediante deposito di comparsa di costituzione in Cancelleria a pena di decadenza
dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c.

Visto l'art.151 c.p.c., autorizza la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti
attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali
italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, vigenti per gli anni
scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei dati
indicati in ricorso.

Torino, 10.6.2015

Il giudice

Roberta PASTORE



Tribunale Ordinario di Torino
Sezione lavoro

Copia conforme all'originale

Torino, 11 GIU. 2015

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Renata Maria PERINO

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2015 ed addì in;
ad istanza di, come in atti rappresentato/a e difeso/a, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di TORINO, ho notificato
copia del ricorso e pedissequo decreto a:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del
Ministro pro tempore, c/o Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino- Corso Stati Uniti n. 45- 10129
TORINO, rimettendone copia da me sottoscritta mediante:

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE**, in persona del Dirigente pro tempore
rappresentato, c/o Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino- Corso Stati Uniti n. 45- 10129
TORINO, rimettendone copia da me sottoscritta mediante:


- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TORINO**, in persona del Presidente del Consiglio
pro-tempore, rappresentato, c/o Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino- Corso Stati Uniti n. 45-
10129 TORINO, rimettendone copia da me sottoscritta mediante:

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA** in persona del Dirigente pro tempore
rappresentato, c/o Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino- Corso Stati Uniti n. 45- 10129
TORINO, rimettendone copia da me sottoscritta mediante:

- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CATANIA** in persona del Presidente del Consiglio
pro-tempore, rappresentato, c/o Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino- Corso Stati Uniti n. 45-
10129 TORINO, rimettendone copia da me sottoscritta mediante:

A mani di Felicia
dipendente incaricato alla ricezione atti

19 GIU.2015



UNEP - TORINO

ATer P/1 Cr. 4692 R.G.
4547/15

URGENTE LAVORO

Trasferte € 3,23
Spese Postali € 0,00

TOTALE € 3,23

(SPESE POSTALI E TRASFERTE
ANTICIPATE DALL'ERARIO)

Data Richiesta
19/06/2015

L'Ufficiale Giudiziario



-3G114692/1